



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 115 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 2510/2017 del 16.10.2017 emessa nel giudizio A.I.A. COSTRUZIONI S.r.l. contro COMUNE DI TAORMINA e ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA (terzo chiamato in causa)
--	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 58° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 2510/2017 del 16.10.2017 emessa nel giudizio A.I.A. COSTRUZIONI S.r.l. contro COMUNE DI TAORMINA e ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA (terzo chiamato in causa).

Premesso che A.I.A. COSTRUZIONI S.r.l ha citato il Comune di Taormina presso il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile - per sentirne dichiarare decorso il termine per l'approvazione degli atti di collaudo; condannare parte convenuta al pagamento degli interessi per tardivo pagamento dei corrispettivi di appalto nonché per interessi anatocistici ed altro.

che in data 02.11.2017 prot. com.le n. 23168, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 2510/2017 - R.G. n. 90000424/10 - del 16.10.2017, depositata in cancelleria il 16.10.2017, con cui il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile -

a) ha accolto il ricorso dell'A.I.A. COSTRUZIONI S.r.l., nei limiti della CTU;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 303.962,63, con interessi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, cui devono aggiungersi € 5.450,00 oltre oneri accessori per spese processuali ed € 808,00 di spese vive;

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere alla A.I.A. COSTRUZIONI S.r.l. ammontano complessivamente ad € 312.760,30, sulla base della seguente specifica:

▶ sorte capitale di cui in sentenza	€ 303.962,63
▶ interessi legali a decorrere dalla pubblicazione	€ 37,47

Spese processuali liquidate in sentenza

▶ compenso professionale previsto in sentenza	€ 5.450,00
▶ spese generali 15% (su € 5.450,00)	€ 817,50
▶ C.P.A. 4% (su € 6.267,50)	€ 250,70
▶ Iva 22% (su € 6.518,20)	€ 1.434,00
▶ spese vive	€ 808,00

totale complessivo € 312.760,30.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità l. stabilita dai

regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

> la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

> la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- >i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

DATO ATTO altresì che con nota acquisita al prot.comunale n° 24728 del 21/11/2017 la società A.I.A. si è dichiarata disponibile ad accettare che il debito scaturente dalla sentenza di cui trattasi venga ripartito su due rate di pari importo da corrispondersi negli esercizi finanziari 2018 e 2019
VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore di AIA costruzioni srl, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 312.760,30, scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice del Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile- n. 2510/2017 del 16.10.2017, depositata in Cancelleria il 16.10.2017;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio 2017/2018 quanto ad euro 156.380,15 alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 del bilancio 2018 e quanto ad euro 156.380,15 alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 del bilancio 2019
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

IL SINDACO
Dott. Ennio Giardina



COPIA

Sentenza n. 2510/2017 pubbl. il 16/10/2017

RG n. 90000424/2010

Repart. n. 3536/2017 del 16/10/2017

Sent. 2510/17

Rep. 3536

Publ. 16/10/17



TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0023168 del 02/11/2017
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Il G.O.T. Avv. Gaetano Cundari, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 90000424/2010 R.G.

TRA

A.I.A. COSTRUZIONI S.r.l., codice fiscale 00132110875 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore con sede in Catania viale Vitt. Veneto n.90 elettivamente dom.ta in Messina, via dei Verdi n. 55, presso lo studio dell'Avv. Roberto Materia dal quale è rappresentata, mentre è difesa dall'Avv. Giuseppe Aliquò giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore;

- attrice -

CONTRO

COMUNE DI TAORMINA, c.f. partita IVA 00299100834, con sede presso la Casa Comunale in Taormina, Corso Umberto I n. 217, in persona del Sindaco legale

Firma: BARBARO Da: BARBARO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 772fe74fb4823244dadd4fe7a91019a0

rappresentante pro tempore ed elettivamente dom.to in Santa Teresa Riva corso Regina Margherita 367 presso lo studio dell'Avv. Carlo Umberto Lo Schiavo giusto mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- convenuto -

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA in persona dell'Assessore pro-tempore c.f. 80012000826 rappresentato e difeso ex legge dall'Avvocatura dello Stato di Messina, presso i cui uffici in via Dei Mille Is. 221 è domiciliato.

Terzo chiamato in causa

OGGETTO : Appalto di opere pubbliche.

Con atto di citazione notificato in data 08/06/2010 la società A.I.A. COSTRUZIONI S.r.l. (giusto verbale di assemblea straordinaria del 12/12/2012 che ha modificato così la ragione sociale da S.p.a.) citava il Comune di Taormina per sentirne dichiarare decorso il termine per l'approvazione degli atti di collaudo; condannare parte convenuta al pagamento degli interessi per tardivo pagamento dei corrispettivi di appalto pari ad euro 71.245,11; condannare l'Amministrazione a corrispondere gli interessi anatocistici; in merito alle richieste per la sospensione dei lavori dichiararne la fondatezza e per l'effetto condannare il Comune di Taormina al pagamento di €303.313,77; condannare parte convenuta al pagamento della somma di euro 13.134,71 quale credito rinveniente dallo Stato Finale, oltre Iva ed interessi al tasso legale e moratorio, oltre gli interessi anatocistici con decorrenza dalla notificazione dell'atto di citazione; condannarla alle ulteriori spese sostenute per il ritardo del collaudo pari ad

euro 31.969,39; con aggiunta della rivalutazione monetaria e degli interessi ai sensi dell'art. 1219 c.c.; con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il Comune di Taormina eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione quinquennale e decennale delle pretese creditorie di parte attrice. Nel merito veniva chiesta la chiamata in garanzia dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente poiché le somme che il Comune di Taormina pagava alla società attrice potevano essere corrisposte solo dopo l'accredito da parte dell'Assessorato delle suddette somme al Comune stesso, pertanto ogni eventuale ritardo nei pagamenti era da imputare ai ritardi con cui l'Assessorato eseguiva l'accredito delle somme dovute con D.A. n. 645/92 del 14-15-1002.

Aggiungeva il Comune di Taormina che le sospensioni dei lavori erano giustificate dalla vocazione turistica del Comune, e peraltro mai contestate tempestivamente; contestava, inoltre, la richiesta di interessi anatocistici e la rivalutazione monetaria. Pertanto veniva chiesto di fissare una nuova data di comparizione al fine di consentire la citazione del terzo e nel merito il rigetto di tutte le domande perché infondate.

Si costituiva l'Assessorato Territorio e Ambiente il quale preliminarmente sollevava l'eccezione di nullità della notifica della chiamata in causa del Comune di Taormina poiché notificata direttamente all'Amministrazione e non all'avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina. Veniva chiesto che la competenza del giudizio fosse spostata in favore del Tribunale di Messina in applicazione analogica delle disposizioni degli artt. 25 c.p.c. e 6, R.D 1611/1933; eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale e decennale delle pretese vantate da parte attrice; nel merito eccepiva l'infondatezza

delle domande avversarie in quanto l'ente regionale non è mai stato parte della gara pubblica d'appalto indetta dal Comune di Taormina ma rivestiva la funzione di ente finanziatore del committente, senza mai intervenire nella stipulazione del contratto. In ogni caso l'Assessorato procedeva ad accreditare i finanziamenti dovuti al Comune di Taormina entro i tempi previsti dal Decreto Autorizzativo n. 645/92. Sulla sospensione dei lavori l'Assessorato non era nemmeno a conoscenza, era il Comune di Taormina ad avere il potere di disporre tale sospensione. Si chiedeva la riduzione delle pretese attrici in quanto sproporzionate e tenuto anche conto che la richiesta di parte attrice della rivalutazione degli interessi in base a canoni anatocistici è assolutamente infondata ai sensi dell'art. 1283 c.c. *“ In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”*.

Successivamente venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e depositate le relative memorie.

La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni su richiesta delle parti.

RITENUTO IN DIRITTO

Sull'eccezione di prescrizione quinquennale non si ritiene applicabile al caso di specie in attuazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., come da giurisprudenza univoca della Corte di Cassazione, mentre il termine decennale parte attrice ha dimostrato di aver interrotto più volte la decorrenza con numerose richieste di adempimento e di risarcimento del danno e messa in mora, pertanto l'eccezione deve essere rigettata.

L'atto di citazione così come avanzato è fondato e le pretese creditorie devono essere accolte come di seguito specificato e motivato.

Il Comune di Taormina risulta essere l'unico responsabile per il ritardo nei pagamenti e per l'allungamento privo di giustificato motivo dei lavori appaltati.

Per il primo punto non può trovare esimente nel presunto ritardo degli accrediti ad opera dell'Assessorato, terzo in garanzia, in quanto è completamente estraneo al rapporto contrattuale tra committente e appaltatore, il primo è obbligato ad adempiere agli oneri del contratto di appalto e quindi ai pagamenti, senza che possa giustificare l'inadempimento un ritardo delle sovvenzioni.

Invero non può considerarsi causa di giustificazione ed esimente della scelta di sospendere i lavori, ben oltre il periodo massimo previsto per legge, la volontà di garantire e tutelare la vocazione turistica del Comune di Taormina non essendo questa un'ipotesi "sopravvenuta", "non prevista" e "non prevedibile", ovvero non può considerarsi una *circostanza speciale* prevista all'art. 30 comma 1 del C.G.A., approvato con D.P.R. n. 1063/1962.

Con ordinanza depositata in Cancelleria il 09/05/2012 veniva nominato C.T.U., Ing. Giovanni Puglisi Allegra, al fine di "accertare quanto evidenziato da parte attrice nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2".

Dalla perizia, della quale non vi è motivo di discostarsi, emergeva che con Delibera della G.M. n. 37 del 27/01/1994 veniva riapprovato il progetto tecnico esecutivo dei lavori di "completamento funzionale della rete fognante comunale con collegamento alle reti consortili di smaltimento – primo stralcio"; il sindaco del Comune di Taormina



veniva autorizzato ad appaltare i lavori suddetti mediante pubblico incanto; il bando di gara veniva regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sui quotidiani Gazzetta del Sud, La Sicilia e il Giornale di Sicilia. Con deliberazione della G.m. n. 109 del 02/03/1995 i lavori venivano aggiudicati dall'odierna attrice per l'importo netto di £ 5.322.534.300 (in euro 2.748.859,56). A garanzia degli obblighi contrattuali la società A.I.A. COSTRUZIONI S.r.l. produceva una polizza fideiussoria di £ 266.150.00 (euro 137.455,00).

Il contratto veniva stipulato in data 24/07/1995.

Con verbale del 09/05/1995 i lavori sono stati consegnati all'impresa, sotto le riserve di legge ed in attesa della stipula del contratto. Con verbale del 29/10/1998 i lavori venivano consegnati definitivamente all'impresa e la scadenza del tempo utile di ultimazione veniva fissato entro il 12/03/1998.

Venivano concordati con l'impresa n. 15 nuovi prezzi con atto di sottomissione del 03/06/1999 rep. N. 567, dell'importo di £ 182.059.619 (euro 94.025,95).

Veniva redatta una prima perizia di variante in data 14/06/1996 dell'importo complessivo di £ 7.332.534.300 (euro 3.786.937,93); successivamente veniva redatta in data 02/2/1999 una seconda perizia di variante dell'importo complessivo di £ 7.268.844.520 (euro 3.754.044,90).

I lavori venivano sospesi per complessivi 739 giorni, precisamente: dal 06/08/1996, a seguito di Ordinanza sindacale n. 145 del 06/08/1996, al 31/10/1996, a seguito di nota n. 12001 del 28/10/1996 dell'Amministrazione Comunale; dal 23/12/1997, sia per



redazione di una Perizia di Variante tecnica e per la sua approvazione, sia perché risultava esaurito l'accreditamento disposto dall'Assessorato Territorio e Ambiente.

Il 13/10/1998 l'impresa, premettendo l'illegittimità della sospensione, invitava e diffidava la committente Amministrazione ad impartire la ripresa dei lavori; venivano poi sospesi al fine di garantire la stagione turistica comunale dal 31/07/1999 al 05/11/1999.

L'ultimazione lavori avveniva il 22/03/2000, con due giorni di anticipo rispetto il tempo ultimo, risultante dalle sospensioni e dalle proroghe. Allo stato finale sono stati compiuti lavori per un importo di £ 5.086.466.869 (euro 2.626.940,91).

L'art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto dei LL.PP. n. 1063 del 16/07/1962 dichiara
"Fuori dei casi preveduti nel precedente comma, l'Ingegnere Capo può, per ragioni di pubblico interesse o di necessità ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva preveduta per l'esecuzione dei lavori stessi, e mai per più di sei mesi complessivi.

Qualora la sospensione avesse durata più lunga l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento, L'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini predetti".

Alla luce di quanto sopra devono trovare accoglimento, almeno in parte, le richieste risarcitorie di parte attrice così come segue:



per le maggiori spese generali di cantiere e di sede passivamente sostenute la somma di euro 93.586,17;

per vincolo passivo macchinari e attrezzature euro 73.531,99;

per vincolo fideiussioni euro 4.369,84;

per la mancata redditività euro 61.276,66;

per il vincolo passivo di personale preposto al cantiere la somma di euro 45.411,16;

per oneri di sorveglianza del cantiere euro 3.315,65;

per il maggior vincolo ritenuta per infortuni a tutto l'8° S.A.L. euro 2.004,46;

per i maggiori rincari, sui residui lavori a farsi, per lo spostamento del tempo di esecuzione euro 20.466,70.

A conclusione gli indennizzi calcolati per la sospensione dei lavori dal 23/12/1997 al 21/06/1999 e dal 22/07/1999 al 05/11/1999 ammontano ad un totale di euro 303.962,63.

In merito al punto sull'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 36 (ritardo nel pagamento della rata di saldo) del C.G.A. per le OO.PP. approvato con D.P.R. n. 1063/1962 con decorrenza dal 21/11/2000 e sino al soddisfo, l'art. 15 del C.S.A. *"il collaudo dei lavori deve essere concluso entro mesi sei dalla data di ultimazione"* e *"all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione si provvederà entro due mesi dalle precedenti scadenze. Trascorso tale termine, salvo che siano necessari maggiori tempi per fatti imputabili all'Impresa, l'Appaltatore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e delle altre trattenute di garanzia"*.

Considerato che il collaudo non è stato eseguito nei tempi previsti l'ammontare degli interessi legali e moratori previsti, dovuti ai sensi dell'art. 36 ammontano ad euro 9.916,38.

Risultano prive di fondamento le richieste di ulteriori risarcimenti per vincolo fideiussioni, vincolo di personale e oneri di sorveglianza per il ritardo nel collaudo in quanto sono attività contabili direttamente connesse all'esecuzione dei lavori d'Appalto.

Alla soccombenza della parte convenuta vanno aggiunte le spese processuali che si liquidano, ai sensi dell'art.91 cpc, applicando i criteri di cui al DM 140/2012, tenuto conto del valore della causa e della entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta come da dispositivo in base alle tariffe vigenti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla società A.I.A. COSTRUZIONI S.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione p.t., contro il Comune di Taormina, in persona del sindaco p.t. e del terzo chiamato in garanzia Assessorato Territorio e Ambiente in persona dell'assessore p.t. così provvede:

1. Accoglie la domanda di parte attrice nei limiti della CTU e condanna il Comune di Taormina, così come sopra specificato in parte motiva, a pagare a favore di essa parte



attrice, la somma di euro 303.962,63 con interessi a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza;

2. rigetta ogni altra domanda;

3. Condanna il Comune di Taormina al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida in €. 5.450/00 oltre iva, cpa e 15% di spese generali oltre 808/00 euro di spese vive.

4. Stante la peculiarità del rapporto tra i due enti pubblici compensa le spese tra il Comune di Taormina e l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana.

Così deciso in Messina il giorno 16/10/2017



IL G.O.T.
Avv. Gaetano Cundari

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato Alfredo Giuseppe

nell'interesse di A. I. A. Colonna

ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale 06-12-02 n. 522

Messina li 26-06-12

[Handwritten signature]

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Messina, li 26-06-12



[Handwritten signature]
IL CANCELLIERE
Greta Sofia Pappalardo

RELATA DI NOTIFICA

Su istanza della Società la Società A.I.A. COSTRUZIONI s.r.l.,
rappresentata e difesa come in atti, Io sott. Aiut. Uff. Giud. addetto
all'Ufficio notifiche presso il Tribunale di Messina ho notificato la
superiore sentenza in forma esecutiva al COMUNE DI TAORMINA, in
persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso i locali
della Casa Municipale, ivi facendone pervenire copia a mezzo del servizio
postale con lettera raccomandata n. _____ del

27 07 17


Dott. _____
Uff. Notifiche
Agosto 1972


(Prov. ME)

C.A.P. TAORMINA 98339

CORSO UMBERTO I, 27

VIA DO CASA FOUICARTE

SPQ. COHIVE DI TAORMINA



1-PT032406

765867097492

98122 MESSINA 18 (M)

Posta raccomandata SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTO GIUDIZIARI 27.10.2017 15.14

UFFICIO UNICO
CORTE DI APPELLO - MESSINA

N. del Cronologico

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

~~ATTO ESSENTE~~

AVVERTENZE

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1 - A. Deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata al mittente.



76586709749-2

AG Mod. 1421 (ES. MAR 2017) EP081116 (06/02, SI 17/1)

Se i magli servizi od a servizio di essere consegnati al destinatario. Se questi è assente può essere restituito al mittente.

Viene restituito al mittente. 99.180. Trascorsi 180gg. Il piego resterà presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 99.180. Trascorsi 180gg. Il piego

1-0108
277

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

27 DIC. 2017

Taormina _____

Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

28 DIC 2017

Taormina _____

S. 25/10/17 *PREN. 2018-2019*
E 312.760,30
Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 7/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 2510/2017 del 16.10.2017 emessa nel giudizio A.I.A. COSTRUZIONI S.r.l. contro COMUNE DI TAORMINA e ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA (terzo chiamato in causa).

Considerato che in data 02.11.2017 prot. com.le n. 23168, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 2510/2017 - R.G. n. 90000424/10 - del 16.10.2017, depositata in cancelleria il 16.10.2017, con cui il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile -

a) ha accolto il ricorso dell'A.I.A. COSTRUZIONI S.r.l., nei limiti della CTU;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 303.962,63, con interessi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, cui devono aggiungersi € 5.450,00 oltre oneri accessori per spese processuali ed € 808,00 di spese vive;

Preso atto che le spese di lite da rifondere alla A.I.A. COSTRUZIONI S.r.l. ammontano complessivamente ad € 312.760,30, sulla base della seguente specifica:

▶ sorte capitale di cui in sentenza	€ 303.962,63
▶ interessi legali a decorrere dalla pubblicazione	€ 37,47

Spese processuali liquidate in sentenza

▶ compenso professionale previsto in sentenza	€ 5.450,00
▶ spese generali 15% (su € 5.450,00)	€ 817,50
▶ C.P.A. 4% (su € 6.267,50)	€ 250,70
▶ Iva 22% (su € 6.518,20)	€ 1.434,00
▶ spese vive	€ 808,00

totale complessivo € 312.760,30.

VISTA ed ACCERTATA

di riconoscere, a favore di AIA costruzioni srl, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € **312.760,30**, scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice del Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile- n. 2510/2017 del 16.10.2017, depositata in Cancelleria il 16.10.2017, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2018 per € 156.380,15 e annualità 2019 per € 156.380,15;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Margherita Fontana


Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Mittorio Sabato


IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana



É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____/____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, **30 DIC 2017** _____

IL SEGRETARIO GENERALE

